Da compilare e restituire alla struttura responsabile del procedimento amministrativo

RESIDENTI

MODULO C1 2022 RICHIESTA DI DETRAZIONI FISCALI PER L’ANNO 2022, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RICHIESTA DI ALIQUOTA FISCALE MARGINALE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – ART. 46 DPR 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome Cognome

codice fiscale 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌

luogo di nascita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) oppure \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune Italiano Prov. Stato Estero data

Residenza anagrafica attuale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Via/Piazza n.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_)

Località C.A.P. Comune Italiano Prov.

**In qualità di**: 🞎 co.co.co., 🞎 titolare di borsa di studio, 🞎 vincitore di premio, 🞎 altro (precisare)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

di aver diritto alle seguenti detrazioni d’imposta, non richieste presso altro sostituto d’imposta e

**chiede**

*(contrassegnare con “x” le caselle che interessano)*

* che sui compensi, di norma tassati ad aliquota a scaglioni, sia applicata un’**aliquota marginale** pari a:

*(non verranno riconosciute le detrazioni fiscali personali, per familiari a carico né il trattamento integrativo)*

□ 25%

□ 35%

□ 43%

* il riconoscimento delle detrazioni personali in qualità di lavoratore assimilato a lavoratore dipendente
* l’applicazione della detrazione personale a importo minimo intera, pari a €1.380, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 365 giorni, possedendo nell'anno un reddito non superiore a € 15.000
* le detrazioni per i seguenti familiari a carico*:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPPORTO | A CARICO | DATA DECORRENZA | NOME e COGNOME | DATA e LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE |
| CONIUGE o PARTNER UNITO CIVILMENTE | * SI * NO |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPPORTO | A  CARICO | DATA  DECORRENZA | NOME e COGNOME | DATA e LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE |  | |
| FIGLIO | * SI * NO |  |  |  |  | □50%  □100% | □disabile  □minore 3 anni |
| □ chiede, per il primo figlio, l’applicazione della detrazione per il coniuge a carico in quanto mancante | | | | | | | |
| FIGLIO | * SI * NO |  |  |  |  | □50%  □100% | □disabile  □minore 3 anni |
| FIGLIO | * SI * NO |  |  |  |  | □50%  □100% | □disabile  □minore 3 anni |
| FIGLIO | * SI * NO |  |  |  |  | □50%  □100% | □disabile  □minore 3 anni |
| ALTRO FAMILIARE | * SI * NO |  |  |  |  | □50%  □100% |  |
| ALTRO FAMILIARE | * SI * NO |  |  |  |  | □50%  □100% |  |

* la detrazione per famiglia numerosa *(in presenza di almeno 4 figli a carico):*

□50% □100%

**Ai fini del trattamento integrativo di cui all’art. 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3 convertito dalla L. 2 aprile 2020, n. 21 e ss.mm.ii. che viene riconosciuto automaticamente dall’Università di Padova per l’anno in corso, se ve ne sono i requisiti,**

**Chiede**

*(indicare con “x” in caso di scelta dell’opzione)*

* che non venga riconosciuto il trattamento integrativo dall’ art. 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3

**Si ricorda che la presente richiesta/dichiarazione deve essere congruente con quelle eventualmente già presentate nell’anno in corso all’Università degli Studi di Padova (Dipartimento, Centro, Servizio, ecc.).**

*Il sottoscritto conferma quanto sopra indicato e si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione o altro dato che comporti modifiche al regime contributivo e/o fiscale, o che comunque sia rilevante ai fini previdenziali e/o fiscali, impegnandosi a sostenere tutti gli oneri e responsabilità dovessero derivare al committente dalla mancata tempestiva comunicazione delle variazioni a quanto sopra dichiarato.*

*Padova, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Firma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*I dati della presente comunicazione saranno trattati in conformità al DLgs. 196/03 come modificato dal DLgs 101/18, al solo fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo all’Università degli Studi di Padova, conseguenti alla costituzione del rapporto di lavoro*

*Padova, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Firma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Attenzione: 1. allegare fotocopia documento di riconoscimento,**

**2. prima di compilare il modulo leggere attentamente le AVVERTENZE.**

**AVVERTENZE**

* La **detrazione personale** spetta per i **redditi di lavoro dipendente** di cui all’art. 49 del TUIR (esclusi quelli indicati nel comma 2) lettera a) e per i **redditi assimilati** di cui all’art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, del TUIR.
* Sono considerati **familiari a carico** anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
* il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato. Ai sensi della Legge 76/2016, il partner dell’unione civile è assimilato al coniuge ai fini fiscali, pertanto è possibile godere della detrazione, qualora venga rispettato il requisito reddituale di cui sopra;
* i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Quando il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato, ha diritto alla concessione della **detrazione per figlio in mancanza del coniuge** nelle seguenti ipotesi: **a)** quando l’altro genitore è deceduto; **b)** quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; **c)** quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente; **d)** quando da certificazione dell’autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

È considerata **disabile** la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

* il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
* i discendenti dei figli;
* i genitori (compresi quelli adottivi);
* i generi e le nuore;
* il suocero e la suocera;
* i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
* i nonni e le nonne

**I familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito complessivo annuo non supera Euro 2.840,51 ad eccezione dei figli sotto i 24 anni di età che a partire dal 1 gennaio 2019 sono considerati a carico se nell’anno hanno percepito un reddito complessivo fino a 4.000 euro lordi.**

**Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della Legge delega n. 46 del 1 aprile 2021, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli fino ai 21 anni di età. Le detrazioni per figli a carico di età fino a 21 anni sono pertanto abrogate a decorrere dal 1 marzo 2022 e sostituite dall’Assegno Unico e Universale.**

**L’Assegno Unico Universale sarà corrisposto dall’INPS.**

**Non sono intervenute modifiche in merito alle detrazioni per figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni.**

* **Data decorrenza**: **Inizio**:
* la detrazione per i familiari a carico viene riconosciuta dal 1 gennaio dell’anno in corso;
* la detrazione per i familiari a carico viene riconosciuta della presa di servizio, se successiva al 1 gennaio. I soggetti che hanno preso servizio successivamente al 1 gennaio dell’anno in corso e non hanno beneficiato della detrazione per familiari a carico presso altro datore di lavoro possono richiederne il riconoscimento dal 1 gennaio contattando l’Ufficio Fiscalità.
* la detrazione per i familiari a carico viene riconosciuta dalla data dell’evento (nascita, adozione, affiliazione o affidamento del figlio o di matrimonio o unione civile), se successiva al 1 gennaio e alla presa di servizio.

**Cessazione:**

* in caso di matrimonio o decesso del familiare a carico, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili durante l'anno, la detrazione cessa alla data dell’evento.
* **La detrazione per famiglie numerose** è riconosciuta in presenza di almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento/scioglimento/cessazione del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

**A partire dal 1 marzo 2022 la detrazione è assorbita dall’Assegno Universale Unico erogato da INPS.**

* **L’aliquota fiscale marginale**, se richiesta dal soggetto, darà luogo ad una tassazione maggiore rispetto a quella che deriverebbe dall’applicazione delle aliquote ragguagliate agli scaglioni di reddito annuali. L’indicazione dell’aliquota marginale è utile per evitare debiti d’imposta a saldo nella dichiarazione dei redditi se il soggetto ha altri redditi.
* **Trattamento integrativo art. 1 DL 5 febbraio 2020, modificato dal Il comma 3 lettera a) dell’art. 1 della L. 234 del 30 dicembre 2021**

Il trattamento integrativo viene riconosciuto secondo il seguente schema:

* per redditi lordi fino ad €15.000,00: fino a €1.200 all’anno;
* per redditi lordi tra €15.000,00 e €28.000,00: importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali e imposta lorda se le prime sono di ammontare superiore alla seconda. In particolare, per la determinazione della spettanza del trattamento integrativo e del relativo importo, si dovrà tenere conto delle seguenti detrazioni IRPEF:
* per i familiari a carico;
* per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
* per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
* per erogazioni liberali;
* per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
* per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne il computo dei redditi che concorrono al raggiungimento dei predetti limiti, il comma 2 dell’art. 3 del DL 3/2020 precisa che assume rilievo anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. “rientro cervelli”) e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. “regime speciale per lavoratori impatriati”).

Principali motivi per i quali chiedere che non venga riconosciuto il trattamento integrativo:

si dispone in Italia di un reddito complessivo stimato per l’anno corrente (compreso quello corrisposto dall’Università degli Studi di Padova), al netto di quello per l’abitazione principale, maggiore di € 15.000,00. Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. “rientro cervelli”) e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. “regime speciale per lavoratori impatriati”).

il reddito corrisposto dall’Università degli Studi di Padova è totalmente esente;

sul reddito corrisposto dall’Università degli Studi di Padova è applicata l’agevolazione prevista dalle convenzioni contro la doppia imposizione,

* sul reddito corrisposto dall’Università degli Studi di Padova è applicata l’aliquota fiscale marginale, si ricevono il trattamento integrativo o ulteriore detrazione da altro datore di lavoro/committente.